

(N. 1141)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **DI ROCCO, MAGRÌ, GERINI, BORROMEO, MACRELLI,  
PARRI e TOSATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1950

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si ha l'onore di sottoporre al vostro esame trova fondamento nella considerazione che una stessa mutilazione ed infermità determina negli individui che ne sono colpiti gli stessi bisogni e le stesse necessità di cure e di assistenza indipendentemente della natura dell'evento che ha causato la mutilazione e la infermità.

Tuttavia, nonostante l'evidente verità di tale assunto, l'intervento dello Stato in favore di coloro che hanno perduto la loro integrità fisica « al servizio della Nazione » si applica in misura e con modalità diverse a seconda che la causa determinante della minorazione consista in un evento di guerra o in un evento verificatosi nell'adempimento dei doveri inerenti al proprio ufficio per coloro che servono lo Stato come diretti dipendenti sia civili che militari.

È ovvio che i mutilati e invalidi per servizio, tutti coloro cioè che godono di pensione privilegiata ordinaria, costituiscono una categoria perfettamente simile a quella dei mutilati

e invalidi di guerra; eppure essi sono ancora esclusi da molti benefici concessi a questi ultimi ed estesi anche — del resto giustamente — ai civili, mutilati per fatti di guerra.

Senza voler nulla innovare per quanto concerne il trattamento base di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, è doveroso migliorare il trattamento economico della categoria adottando gli stessi provvedimenti previsti nel disegno di legge, in discussione al Parlamento, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra e cioè:

- a) modifica nella misura degli assegni supplementari esistenti;
- b) istituzione di nuovi assegni;
- c) modifica del sistema di tabelle.

Gli stessi motivi che hanno provocato il citato disegno di legge in favore dei mutilati ed invalidi di guerra sussistono anche per i titolari di funzioni privilegiate ordinarie perchè il trattamento economico loro spettante a

norma delle disposizioni vigenti, e in particolare ai grandi invalidi ed ai tabellari, è notevolmente inferiore al minimo indispensabile per curarsi, per sostentare se stessi e le loro famiglie e per partecipare, sia pure in misura ridotta, alla vita sociale.

Valga qualche esempio per dimostrare che il trattamento economico spettante ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie non è tale da supplire alla mancanza della maggior parte degli assegni supplementari e speciali: un soldato (cioè un « tabellare ») superinvalido della lettera *A*, non può percepire più di lire 576.000 annue, mentre un soldato superinvalido di guerra, della stessa lettera *A*, tabella *D* (non combattente), secondo il progetto di legge in discussione, viene a percepire lire 1.036.008 annue; un maresciallo maggiore, superinvalido per servizio, della lettera *A*, non può percepire più di lire 688.200, mentre un suo pari grado di carriera, superinvalido di guerra che opti per la privilegiata ordinaria, viene a percepire lire 1.355.585. Gli esempi potrebbero continuare.

Per altro anche la più recente legislazione sulla materia conforta i presentatori di questo progetto e convalida l'equità delle provvidenze proposte. Infatti con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, vennero istituiti per i grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie, in analogia con quanto stabilito per i grandi invalidi di guerra, l'assegno di superinvalidità e l'indennità speciale per l'accompagnatore e, successivamente, essendosi aumentati tali assegni col decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 357, con un provvedimento parallelo e contemporaneo (9 marzo 1948, n. 358) fu elevata la misura degli stessi assegni già concessi ai grandi invalidi per causa di servizio ordinario.

Dunque, la coscienza dello Stato si è ride-stata in favore di una categoria che fedelmente lo ha servito e lo serve fino all'estremo sacrificio.

È chiaro che giustizia e solidarietà vogliono che sia riconosciuto ai mutilati e invalidi per servizio, il diritto a fruire di tutti i benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che si compone di cinque articoli.

All'articolo 1 si stabilisce l'applicabilità, nei confronti dei minorati per causa di servizio ordinario, delle tabelle di valutazione delle minorazioni, *A*, *B*, *E* ed *F* annesse al disegno di legge in esame, concernente le pensioni di guerra. Ciò al duplice scopo di facilitare il lavoro delle Commissioni mediche e degli uffici amministrativi che così dovranno applicare alle due categorie di minorati le stesse tabelle, e di usare anche per i mutilati ed invalidi per servizio, le tabelle più perfezionate alla luce dell'esperienza e della più progredita scienza medica.

Con l'articolo 2 si istituiscono, per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, gli stessi assegni supplementari e speciali stabiliti per i mutilati ed invalidi di guerra con gli articoli 28, 29, 30, 31, 41, 44, 45 e 46 del ricordato disegno di legge in esame, concernente le pensioni di guerra, prevedendo opportunamente l'assorbimento da parte di essi dell'assegno suppletivo istituito con l'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e dell'assegno di superinvalidità e dell'indennità speciale per l'accompagnatore, istituiti con gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74.

All'articolo 3 si fissa la decorrenza dei nuovi miglioramenti economici dalla stessa data 1° marzo 1950, contemplata per i miglioramenti stabiliti per i pensionati di guerra, e si stabiliscono le norme per ottenere la concessione dei nuovi benefici sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e dell'articolo 114 del più volte ricordato provvedimento in esame concernente le pensioni di guerra.

L'articolo 4 abroga esplicitamente le disposizioni vigenti in quanto contrarie o incompatibili con le nuove norme.

L'articolo 5, infine, stabilisce, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, come si farà fronte all'onere derivante dall'attuazione della legge stessa, onere previsto, per il terzo quadrimestre del corrente esercizio finanziario 1949-50, in lire 100 milioni, preventivandosi per un intero esercizio un onere complessivo di circa 300 milioni.

Onorevoli colleghi,

il disegno di legge che si sottopone al vostro esame non risolve integralmente il problema dei mutilati e invalidi per servizio. La legislazione sulle pensioni privilegiate ordinarie risulta frammentaria spesso anacronistica e talvolta addirittura discordante.

È evidente perciò la necessità di un provvedimento legislativo ispirato agli stessi criteri e principi del disegno sul riordinamento delle pensioni di guerra, per aggiornare e coor-

dinare le disposizioni vigenti per le pensioni privilegiate ordinarie e per migliorare l'attuale trattamento economico di pensione.

In attesa che il Governo presenti al più presto al Parlamento un tale testo unico e formulando all'uopo il voto più caldo, i proponenti vi invitano ad approvare il presente disegno legislativo che ritengono urgente sia per non potrarre più oltre l'ansiosa attesa dei minorati per servizio, sia, soprattutto, per il carattere di alta giustizia umana e di solidarietà viva ed operante che esso riveste.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La classificazione delle mutilazioni o infermità contratte per evento di servizio ordinario dai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B*, *E* ed *F* annesse alla legge 19, n. (corrispondente al disegno di legge del Senato n. 787).

## Art. 2.

Gli assegni supplementari e speciali stabiliti per i mutilati ed invalidi di guerra con gli articoli 28, 29, 30, 31, 41, 44, 45 e 46 della legge, n. (1) sono concessi, a parità di categoria di infermità, anche ai titolari di pensioni privilegiate ordinarie, con le stesse modalità ed in ugual misura.

Detti assegni assorbono quelli istituiti con l'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e con gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il godimento dei nuovi e maggiori benefici accordati dalle disposizioni della presente legge decorre dal 1° marzo 1950.

I titolari di pensioni concesse con decreto di data anteriore a quella di entrata in vigore

(1) Gli articoli richiamati sono quelli del disegno di legge nello stampato 787-A.

della presente legge, per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti, devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio, entro il termine perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data suddetta, i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli precedenti devono essere concessi di ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

## Art. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

## Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, l'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato